

Operazione "Strade Sicure"

Operazione "Strade Sicure" opera ininterrottamente dal 4 agosto 2008, in virtù della Legge n. 125 del 24 luglio del 2008 e della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 che ha prorogato l'operazione in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto della criminalità e del terrorismo, attraverso l'impiego di un contingente di personale militare delle F.A., che agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza.

Tale operazione è, a tutt'oggi, l'impegno più oneroso della Forza Armata in termini di uomini, mezzi e materiali





Strade Sicure



DECRETO-LEGGE 23 maggio 2008, n. 92

«Art. 7-bis. - (Concorso delle Forze armate nel controllo del territorio). - 1. Per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, ove risulti opportuno un accresciuto controllo del territorio, può essere autorizzato un piano di impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate, preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o comunque volontari delle stesse Forze armate specificatamente addestrati per i compiti da svolgere. Detto personale è posto a disposizione dei prefetti delle province comprendenti aree metropolitane e comunque aree densamente popolate, ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonché' di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il piano può essere autorizzato per un periodo di sei mesi, rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore a 3.000 unità.

2. Il piano di impiego del personale delle Forze armate di cui al comma 1 è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari.

Il contingente attualmente autorizzato dalla legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020, commi 1023-1024) è di 7.050 unità fino al 30 giugno 2021; 6.000 unità dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022; 5.000 unità dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022.







| DAL | AL | UNITA' | Difesa art. 74 | Sicurezza art. 75 | <u>TOTALI</u> |
|-----|---------------|--------|------------------|----------------------|-------------------------|
| Ar | nno 2021 | 7.050 | 174.260.039,00 € | 2.470.683,00 | 176.730.722,00 € |
| Ar | no 2022 | 6.000 | 147.250.547,00 € | 2.470.683,00 | 149.721.230,00 € |
| Ar | no 2023 | 5.000 | 134.600.000€ | 2.470.683,00 | 137.070.683,00 € |
| | | | | | |
| 03 | <u>TOTALI</u> | 18.050 | 456.110.586,00 | 7.412.049,00 | <u>€ 463.522.635,00</u> |





Costo Carabinieri VF1 (ex Ausiliari)

| | DAL | AL | UNITA' Forze Armate | Costo Car AUS | Costo strade sicure | TOTALI | <u>Totali</u> <u>Arma</u> |
|---|-----------|-------------|------------------------|---------------|---------------------|--------|------------------------------|
| | , - | 30-giu-2021 | 7.050 | 21,639,00 | 176.730.722,00 | 8.167 | 1.117 |
| A | 01-lug-22 | 01-lug-22 | 6.000 | 21,639,00 | 149.721.230,00 | 6.919 | 919 |
| 2 | 01-lug-22 | 01-lug-22 | 5.000 | 21,639,00 | 137.070.683,00 | 6.334 | 1334 |
| | 03 | 5 | | | | | |
| | TO | <u>TALI</u> | 18.050 | | 463.522.635,00 | 21.420 | <u>+ 3.370</u> |



Comparazione Spese Strade sicure

| Anno | UNITA' | Difesa art. 74 Mln € | Sicurezza art. 75 Mln € | TOTALI MIn € |
|--------|--------|-------------------------|----------------------------|------------------|
| 2021 | 7.050 | 174.260.039,00 | 2.470.683,00 | 176.730.722,00 |
| 2022 | 6.000 | 47.250.547,00 | 2.470.683,00 | 149.721.230,00 |
| 2023 | 5.000 | 134.600.000,00 | 2.470.683,00 | 137.070.683,00 |
| | | | | |
| TOTALI | 18.050 | 456.110.586,00 | 7.412.049,00 | € 463.522.635,00 |

Strade sicure- Recupero Forze di Polizia

| Anno | UNITA' Forze Armate impiegate | Costo strade sicure | Costo Carabiniere Ausiliare in alternativa | TOTALE CC potenzialmente impiegabili | Totale incremento unità impiegabili a parità di spesa |
|-----------|-------------------------------|------------------------|--|--------------------------------------|---|
| Anno 2021 | 7.050 | € 176.730.722,00 | | 8.167 | 1.117 |
| Anno 2022 | 6.000 | € 149.721.230,00 | <u>€ 21.639,00</u> | 6.919 | 919 |
| Anno 2023 | 5.000 | € 137.070.683,00 | | 6.334 | 1334 |

| TOTALI | 18.050 | € 463.522.635,00 | 5-1 | 21.420 | + 3,370 |
|--------|--------|------------------|-----|--------|---------|
| | | | | | |

Arruolamenti Arma



Arruolati dal 2013 al 2022

Previsioni di congedo per limiti ordinamentali

| ANNO | UNITA' ARRUOLATE | ANNI | N. Congedi |
|--------|------------------|---------------|---------------|
| 2013 | 1460 | 2023 | 1648 |
| 2014 | 1899 | 2024 | 2764 |
| 2015 | 1845 | 2025 | 3175 |
| 2016 | 2140 | 2026 | 3565 |
| 2017 | 2942 | 2027 | 3975 |
| 2018 | 2530 | 2028 | 4298 |
| 2019 | 3751 | 2029 | 4597 |
| 2020 | 846 | 2030 | 4508 |
| 2021 | 2006 | 2031 | 4259 |
| 2022 | 5208 | 2032 | 3864 |
| 2023 | 4764 | 2033 | 3618 |
| TOTALE | <u>29.391</u> | <u>TOTALE</u> | <u>40.271</u> |

Gli arruolamenti in 11 anni sono pari a 29.391 a monte di circa 37 mila congedati.

Nei prossimi 11 anni l'Arma, per limiti di età perderà <u>40.271 militari</u>.

LEGGE 24 luglio 2008, n. 125

Art. 7-bis. -/(Concorso delle Forze armate nel controllo del territorio). - 1. Per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, ove risulti opportuno un accresciuto controllo del territorio, può essere autorizzato un piano di impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate, preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o comunque volontari delle stesse Forze armate specificatamente addestrati per i compiti da svolgere. Detto personale è posto a disposizione dei prefetti delle province comprendenti aree metropolitane e comunque aree densamente popolate, ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonché' di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il piano può essere autorizzato per un periodo di sei mesi, rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore a 3.000 unità. 2. Il piano di impiego del personale delle Forze armate di cui al comma 1 è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari. 3. Nell'esecuzione dei servizi di cui al comma 1, il personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei carabinieri agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e può procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'<u>articolo 349 del codice di procedura penale</u>. 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del decreto di cui al comma 2, stabiliti entro il limite di spesa di 31,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, comprendenti le spese per il trasferimento e l'impiego del personale e dei mezzi e la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario e di un'indennità onnicomprensiva determinata ai sensi dell'articolo 20 della legge 26 marzo 2001, n. 128, e comunque non superiore al trattamento economico accessorio previsto per le Forze di polizia, individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2008 e a 16 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2008 e a 8 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a 18,2 milioni di euro per l'anno 2008 e a 7,2 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».





<u>legge 22 maggio 1975, n. 152</u>

Art. 4. In casi eccezionali di necessità e di urgenza, che non consentono un tempestivo provvedimento dell'autorità giudiziaria, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica nel corso di operazioni di polizia possono procedere, oltre che all'identificazione, all'immediata perquisizione sul posto, <u>al solo fine di accertare l'eventuale possesso di armi</u>, <u>esplosivi e strumenti di effrazione</u>, di persone atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo non appaiono giustificabili. Nell'ipotesi di cui al comma precedente la perquisizione può estendersi per le medesime finalità al mezzo di trasporto utilizzato dalle persone suindicate per giungere sul posto. Delle perquisizioni previste nei commi precedenti deve essere redatto verbale, su apposito modulo, che va trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica e, nel caso previsto dal primo comma, consegnato all'interessato.





Il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha affermato che "Strade Sicure è un'esperienza che nasce da alcune situazioni specifiche, in parte nasce dopo le vicende del 1992 e l'esigenza di dare testimonianza e concreta azione di controllo del territorio, e dall'altro poi si sviluppa e nasce anche l'attività di prevenzione rispetto a fenomeni di terrorismo. Dobbiamo essere molto prudenti nel maneggiare questo strumento, che ha caratteristiche di sviluppo in relazione a situazioni particolari che il Paese sta vivendo. Non è e non può essere l'ordinarietà".